

ROMA 20 NOVEMBRE 2009

Carcere di Regina Coeli

“Le riforme e la realtà della condizione penitenziaria: proposte e fattibilità”

Mai come in questo momento storico è sotto gli occhi di tutti la distanza - quasi abissale è vero, ma non per questo incolmabile - che intercorre tra le riforme e la realtà della condizione penitenziaria.

Parlo anzitutto della distanza tra i buoni propositi che hanno condotto all'approvazione delle riforme penitenziarie del 1975 e del 1986 e la realtà del carcere così come.

Non posso non concordare con quanto di recente osservato in proposito da Alessandro Margara, ex-capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: i punti fondamentali della riforma del 1975, e poi ancora di quella del 1986, sono stati praticamente rifiutati.

L'ordinamento penitenziario, che molti paesi ci invidiano, ha fatto delle ottime scelte sul terreno dei principi, che però sono state attuate solo in minima parte.

Il sistema della individualizzazione del trattamento, che è il suo principio cardine, è stato ignorato; gli elementi del trattamento (come ad esempio - importantissimo - il lavoro) inattuati; il carcere diventa sempre più grande, enormi scatoloni vengono eretti per contenere un numero sempre più elevato di detenuti, mentre l'art. 5 dell'ordinamento lo vieta espressamente; la vita del detenuto si svolge per la massima parte degli istituti 20 ore su 24 nelle celle, mentre l'ordinamento prevede che le celle debbano servire solo per il pernottamento e che la giornata debba essere impegnata nelle varie attività trattamentali.

Se la riforma fosse stata attuata, sarebbe indubbiamente stato creato un ambiente diverso nel quale sarebbe stato possibile vivere; essendo invece il carcere così com'è, non c'è da meravigliarsi se le persone più esposte ai rischi specifici operino sempre più frequentemente scelte suicide, nelle loro variegata tipologia di scelte tentate e/o consumate: rimando a tal proposito alla lettura del recente e documentatissimo libro intitolato: *“In carcere: del suicidio ed altre fughe”*, edito nel giugno 2009 da *“Ristretti Orizzonti”* e scritto da Laura Baccaro e Francesco Morelli.

Non starò qui a dire il mio pensiero sul perché la riforma non sia stata attuata fino in fondo.

Mi basterà osservare che nel nostro paese non mancano certamente le forze, le intelligenze, gli ottimismo, gli slanci ed anche i quattrini: i meno giovani ricorderanno come l'Italia, quando ha ospitato i mondiali, ha saputo costruire bellissimi stadi in pochi mesi; tutti ricordano, perché è notizia di questi mesi, come viviamo in un paese che in pochi mesi dal verificarsi di un terribile sisma ha saputo costruire dal nulla confortevoli case per i terremotati.

Ebbene: io credo che un paese che ha queste caratteristiche di cuore e di soldi ben potrebbe trovare, se solo lo volesse, la forza e la determinazione per risolvere in fretta, e senza rinvii al 2012, il problema alloggiativo di qualche decina di migliaia di persone private della libertà personale perché in espiatione della pena o perché in custodia cautelare.

Si è fatto un gran parlare in questi giorni della sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul crocifisso: titoloni sui giornali, iniziative politiche anche bipartisan, delibere di sindaci, consigli comunali e provinciali dedicati all'argomento, al punto da rievocare a tratti il clima di scontro medievale tra un'Italia divenuta tutt'ad un tratto guelfa, schierata contro la CEDU ghibellina.

Lo stesso scalpore non mi sembra però abbia destato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 luglio 2009, resa nel processo Sulejmanovic c. Italia, la quale ha deciso che ridurre un detenuto in uno spazio medio di 2,70 mq costituisce “di per sé” “un trattamento disumano o degradante”.

Non mi pare di aver sentito risuonare nei mass-media la medesima eco: so solo che così come il Governo intende ricorrere alla *Grande Chambre* della CEDU avverso la sentenza sul crocifisso,

così in sede di audizione parlamentare il DAP, sentito sul problema del sovraffollamento, ha di recente reso nota la volontà dell'Amministrazione di ricorrere anch'essa alla Grande Chambre avverso la decisione di condannare l'Italia per la ristrettezza dello spazio detentivo riservato al povero Sulejmanovic.

Ecco perché è solo con l'ottimismo della volontà, ma con un moderato pessimismo dell'intelligenza, che parlo delle riforme che da più parti vengono sollecitate ai fini di ovviare a quello che è il più grosso problema che è sotto gli occhi di tutti, vale a dire il sovraffollamento.

Si parla oggi di globalizzazione: ebbene, anche il problema del sovraffollamento è problema globale, come ribadito nella conferenza di Edimburgo tenutasi nel settembre scorso tra i direttori delle amministrazioni penitenziarie degli Stati del Consiglio d'Europa, nella quale si è fatto il punto della situazione a dieci anni di distanza dalla *“Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante il sovraffollamento penitenziario e l'aumento della popolazione carceraria”* (R [99] 22).

Nell'Europa comunitaria sono ristretti in cella in custodia cautelare circa 130.000 persone: di queste 130.000 ben un quarto si trovano in Italia.

Il Portogallo in 10 anni ha ridotto da 14.500 a 11.000 il numero dei detenuti grazie alla riforma penale approvata nel 2007 e all'introduzione di due misure alternative: il lavoro di interesse generale per chi è condannato a pene fino a due anni, e la messa alla prova per i *sex-offenders* condannati fino a cinque anni.

La Norvegia ha introdotto le liste d'attesa per chi ha commesso reati meno gravi (si va in carcere solo se, e nel momento in cui, ci sono posti liberi), introducendo per tale via il principio del numero chiuso; in Francia a fine 2008 i detenuti erano 60.252, 20.000 in più dei posti regolamentari e c'è un altissimo tasso di suicidi; nel contempo però ben 59.232 soggetti erano alla stessa data collocati in misura alternativa (in Italia, invece, le misure alternative sono al minimo storico: poco più di 9.000).

Negli altri paesi dell'Unione Europea la custodia cautelare è compresa tra il 22 % ed il 26% della presenza carceraria, mentre in Italia siamo quasi al 50%.

Molto si è discusso ad Edimburgo perfino dei criteri di calcolo per la misurazione degli spazi minimi incompressibili da garantire al detenuto per non infrangere la soglia del trattamento disumano (ci si è perfino divisi sull'opportunità di calcolare o meno il gabinetto nello spazio minimo da garantire al detenuto in celle multiple: così Donatella Stasio, “Il Sole 24 Ore” - 21 settembre 2009, pag. 12 *“Tutto esaurito nelle carceri europee”*).

In Italia si muovono istituzioni, enti, parlamentari: l'11 novembre 2009 l'on. Ferrante, capogruppo del PD in Commissione giustizia, ha fatto richiesta di un'indagine conoscitiva sullo stato delle carceri italiane, sulla sanità penitenziaria e sui decessi in carcere.

Tra i motivi dello sciopero degli avvocati, proclamato per il 27 novembre dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali, c'è anche e soprattutto la denuncia all'opinione pubblica dell'illegittimità e dell'umanità dell'attuale condizione carceraria italiana.

L'Associazione Antigone ha elaborato una sua articolata proposta (che figura in allegato alla presente relazione), suddivisa tra indicazioni a breve termine, a medio termine ed a lungo termine.

Tra le proposte a breve termine spiccano: 1) l'arruolamento di assistenti sociali ed educatori operanti nel territorio e dipendenti dagli enti locali affinché prestino la loro opera nell'équipe delle carceri per accelerare la redazione delle Sintesi; 2) la valorizzazione del lavoro all'esterno mediante la creazione di un apposito ufficio interno al D.A.P., interamente dedicato alla ricerca di occasioni di lavoro per i detenuti; 3) l'utilizzo del consiglio di disciplina anche in funzione premiale; 4) pressioni sul C.S.M. affinché induca la magistratura di sorveglianza ad utilizzare pienamente gli strumenti delle misure alternative; 5) la costruzione di strutture leggere ed aperte da destinare all'espiazione di piccole pene detentive in regime autogestito.

La Redazione di “Ristretti Orizzonti”, che opera all'interno della Casa di Reclusione di Padova, ha redatto - con l'autorevole consulenza di Alessandro Margara - la proposta di legge denominata *“Patto per la sicurezza ed il reinserimento sociale”*, che ho incollato in calce a questa breve relazione.

Circola in queste settimane voce di una proposta governativa volta alla concessione della detenzione domiciliare obbligatoria da applicarsi sull'ultimo anno di pena: le notizie in proposito sono così discordanti e frammentarie che mi pare davvero prematuro parlarne.

Il mio punto di vista di magistrato di sorveglianza è molto semplice, e passa attraverso riforme semplicissime e a costo zero.

La **prima proposta** è quella di abolire il divieto di concessione della detenzione domiciliare attualmente previsto per i **recidivi reiterati** ai sensi dell'art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, ultima proposizione, o.p. (sarebbe sufficiente modificare l'ultima proposizione del citato comma 1 *bis* dell'art. 47 *ter* o.p., sopprimendo le parole da “e a quelli...” fino a “...del codice penale”).

La limitazione imposta dalla norma, che impedisce l'esercizio della discrezionalità della magistratura di sorveglianza, equivale di fatto ad una presunzione assoluta di pericolosità sociale non contenibile nemmeno mediante la concessione del pur restrittivo strumento della detenzione domiciliare.

Tale limitazione si distingue però per i suoi evidenti profili di ingiustizia, in quanto:

1) il recidivo reiterato, che è colui che ha commesso il terzo delitto, non viene distinto a seconda delle sue *diverse tipologie*: è assolutamente indifferente per la legge che in relazione alle due precedenti condanne l'interessato abbia espiato, in tutto od in parte, la pena in carcere, ovvero abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero si sia visto concedere una misura alternativa alla detenzione, ovvero abbia provveduto all'espiazione della pena mediante il pagamento della pena pecuniaria nella quale quella detentiva sia stata convertita dal giudice della cognizione ai sensi della l.n. 689/1981: tutte tali situazioni risultano a mio avviso del tutto differenti, di modo che sarebbe ragionevole trattarle in maniera differente (maggior rigore si giustificerebbe ad esempio nella situazione di colui che sia tornato a delinquere pur dopo aver patito pregresse carcerazioni, ovvero aver fruito, magari con esito favorevole, di precedenti misure alternative alla detenzione);

2) il secondo profilo di ingiustizia consiste nel fatto che a molti plurirecidivi, il cui certificato penale è costellato di moltissime condanne, *non è mai stata contestata la recidiva, oppure non è stata loro contestata nel titolo in esecuzione*: ebbene, a questi ultimi condannati è possibile concedere la detenzione domiciliare, mentre ciò è impossibile nei confronti delle persone nei cui confronti sia invece stata ritenuta la recidiva reiterata (la disparità di trattamento, e la conseguente violazione del principio di ragionevolezza, che è uno dei profili in cui si sostanzia il principio di eguaglianza, è qui di palmare evidenza);

3) nei casi in cui alla magistratura di sorveglianza è fatto divieto di concedere la detenzione domiciliare in forza dell'esistenza della recidiva reiterata, è però possibile concedere *l'affidamento in prova al servizio sociale*: in relazione a questo istituto la recidiva non svolge alcuna efficacia impeditiva, se non nel senso che l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al recidivo reiterato (art. 58 *quater*, comma 7 *bis* o.p.).

Appare evidente la non ragionevolezza della previsione secondo cui, a fronte della medesima situazione di fatto (recidiva reiterata), è possibile concedere il beneficio più ampio (affidamento in prova) e non quello più restrittivo, e generalmente più tranquillizzante (detenzione domiciliare). La conseguenza è che, in questi casi, la magistratura di sorveglianza è costretta a compiere una scelta drammatica tra l'affidamento in prova al servizio sociale, del quale però non ravvisa gli estremi, e la detenzione in carcere, che viene dunque più facilmente deliberata.

La **seconda proposta** è quella di *ampliare i limiti temporali* di concedibilità della detenzione domiciliare.

Va osservato a questo proposito che l'art. 50, 2° comma, terza proposizione, o.p. prevede che nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4 *bis* o.p. può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena

Allo stesso modo ben potrebbe prevedersi che - nei casi in cui sussiste il limite triennale di pena - e nei casi in cui il Tribunale di Sorveglianza ritiene che non sussistano gli estremi per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia possibile la concessione, anziché della semilibertà, della detenzione domiciliare: dal punto di vista tecnico, basterebbe aggiungere all'ultima parte del 2° comma dell'art. 50 o.p., in fondo, l'inciso “*ovvero al regime di detenzione domiciliare*”.

La **terza proposta** è quella di sfruttare gli istituti di nuova costruzione, ma che non sono mai stati aperti a causa dell'asserita mancanza di personale sufficiente (“*Striscia la notizia*” non manca ogni tanto di mostrarne qualcuno...).

Non voglio contestare il dato della mancanza di personale sufficiente, anche se voglio ricordare che il rapporto tra agenti (circa 40.000) e popolazione detenuta (più di 60.000) è tra i più alti del mondo, e che in paesi a noi vicini, come ad esempio la Francia, esso è molto più basso.

Si fa un gran parlare di sussidiarietà, si fa un gran parlare di associazioni di cittadini volontari per la sicurezza.

Bene: recuperiamo questo patrimonio edilizio mai usato, o ricorriamo - se questo ancora non bastasse - agli enormi spazi garantiti dalle caserme dismesse a seguito dell'abolizione del servizio militare di leva, affidandone la gestione alla realtà del volontariato, che ben potrebbe ad esempio essere coordinato dal Prefetto.

Sarebbe un modo per istituire anche da noi fasce di “bassa sicurezza”: non ho mai capito perché esistono le sezioni di alta sicurezza, di recente risistematiche, e non esistono invece sezioni detentive caratterizzate da una bassa sicurezza, quali esistono in altri paesi, nei quali si giunge perfino a praticare forme di autocustodialità.

Oppure ed anche: non ci vorrebbe molto per dare in gestione la sorveglianza su queste strutture esterne da recuperare ad ex-appartenenti alla polizia penitenziaria; allo stesso modo si potrebbe tentare di recuperare quella consistente fetta di agenti di polizia penitenziaria che si mettono in malattia per lunghi mesi, ed a volte per lunghi anni, a causa della sindrome ansioso-depressiva che sempre più frequentemente viene loro diagnosticata.

Sono dell'idea che il prospettare una forma nuova ed inedita di impegno professionale potrebbe richiamare in servizio numerosi di questi malati, dando loro una motivazione aggiuntiva ed un incentivo anche morale diverso ed utile perché riescano a riappropriarsi del gusto di un mestiere difficile, che forse in realtà non si sono mai scelto, ma che potrebbe riservare inedite gratificazioni umane e professionali se proiettato nella dimensione di cui ho detto.

Voglio concludere questo mio breve intervento in materia di sovraffollamento citando quanto scritto dal giudice Andràs Sajò in calce alla sentenza con cui la CEDU ha condannato l'Italia nel caso Sulejmani: nell'aderire alla decisione presa a maggioranza dai suoi colleghi, questo giudice ha tenuto a precisare il suo personale punto di vista: “... *non è la mancanza di spazio in cella - spiega Sajò - a costituire di per sé un trattamento inumano o degradante, in quanto l'umanità della situazione risiede nel fatto che lo Stato non ha dimostrato di avere adottato misure compensative supplementari per attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere. Esso avrebbe potuto prestare particolare attenzione alla situazione, ad esempio concedendo altri vantaggi ai detenuti: ciò sarebbe servito a far passare loro il messaggio che lo Stato, pur dovendo far fronte ad una improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti e intendeva creare condizioni detentive che, tutto sommato, non facessero pensare al detenuto come a nient'altro che un corpo da dover sistemare da qualche parte. Nel caso di specie, la mancanza di attenzione da parte dello Stato aggiunge*

una punta di indifferenza all'acuta sofferenza causata dalla punizione, sofferenza che andava già quasi oltre l'inevitabile...".

Giovanni Maria Pavarin
Magistrato di Sorveglianza - Padova

Ristretti Orizzonti
Proposta di legge

“Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”

La presente Proposta di legge intende introdurre una misura, chiamata “Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”, che va applicata a chi abbia un residuo pena di tre anni e abbia scontato almeno metà della pena, e nel caso di soggetti che, in fase di giudizio, siano risultati recidivi ai sensi dell’art. 99 4° comma del Codice Penale, a chi ha un residuo pena di due anni.

Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla legge n. 354 del 1975 (norme sull’Ordinamento penitenziario) come forme alternative di esecuzione della pena detentiva.

La concessione di tali misure tuttavia non è automatica, e questo si traduce nel fatto che spesso le persone escono dal carcere a fine pena, senza aver avuto nessuna misura alternativa, in stato di totale abbandono. E questo costituisce un grande rischio per la collettività.

Tanto più che recenti ricerche hanno dimostrato che la misura dell’affidamento al Servizio sociale ha avuto buoni risultati nell’abbassamento della recidiva, a tal punto che tra i condannati che escono a fine pena dopo aver scontato tutta la pena in carcere, il tasso di recidiva è intorno al 69%, mentre chi finisce la pena dopo averne scontato la parte finale in affidamento torna a commettere reati, nei successivi sette anni, in una percentuale intorno al 19%.

Pertanto, si rileva la necessità di introdurre una nuova misura alternativa che riguardi l’ultimo periodo di pena, e che, essendo prevista come un patto che ogni detenuto, che abbia i requisiti richiesti, può sottoscrivere, assume una doppia funzione: da un lato deve dare la certezza al condannato di non essere catapultato fuori dal carcere a fine pena senza nessuna prospettiva, ma di essere preso in carico dai Servizi sociali e sostenuto e controllato mentre si adopera a trovare un lavoro e a ricostruire un contesto sociofamiliare adeguato al suo reinserimento. Tale certezza serve a rendere più consapevole la persona detenuta del valore dell’articolo 27 della Costituzione e a permetterle di avviare un percorso di risocializzazione graduale dal carcere, con l’opportunità di completarlo poi all’esterno; dall’altro lato, la misura deve responsabilizzare la persona detenuta attraverso l’osservanza delle prescrizioni, sottoscritte nel Patto, con la consapevolezza che ogni infrazione di queste ultime può comportare la revoca del provvedimento.

Si è pensato quindi ad un vero e proprio Patto tra le istituzioni e il condannato, in cui quest’ultimo si impegna a seguire un percorso di reinserimento, che prevede che il condannato, nel caso non abbia ancora una opportunità lavorativa, possa disporre dei primi sei mesi per cercarla, presentandosi direttamente ad eventuali datori di lavoro e facendo, se richiesto, un periodo di prova. Nel Patto vanno coinvolti anche gli Enti locali, che sono naturalmente interessati ad avere garanzie che le persone detenute, che dovranno a fine pena restare sul loro territorio, siano accompagnate in un percorso di reinserimento, controllato e studiato per ogni singolo individuo.

L’Ufficio di Esecuzione penale esterna e il Magistrato di Sorveglianza vigileranno sul percorso risocializzante dell’individuo e sull’attività riparativa in favore della collettività, che il firmatario del Patto si impegna a fare durante parte del suo tempo libero. Con attività riparativa si intende anche la partecipazione a progetti di informazione e prevenzione nelle scuole, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze.

La responsabilizzazione del condannato del resto è la strada che porta maggiore sicurezza per i cittadini e maggior risparmio per l’Amministrazione penitenziaria: il detenuto in affidamento costa infatti molto meno del detenuto in carcere, ma quello che costituisce davvero un risparmio è la consistente riduzione del tasso di recidiva, che si può ottenere grazie a questi percorsi di reinserimento. Dunque, sulla distanza, il risparmio è forte in termini economici, ma questo naturalmente non sarebbe un elemento significativo se il risparmio non fosse altrettanto consistente in termini di costi sociali. Per “costi sociali” intendiamo il fatto che, tenendo una persona in carcere fino all’ultimo giorno, si espone la collettività al rischio molto alto che quella persona, uscendo dal carcere senza risorse e senza controlli, torni a commettere reati. Dunque il Patto per il reinserimento costituisce anche un investimento sulla sicurezza della collettività.

La natura della misura, che la distingue dalle altre misure alternative, impone un certo grado di automatismo nella concessione, che non deve spaventare in quanto nel caso il soggetto non dimostri di rispettare il Patto è prevista la revoca del Patto stesso. Dunque, ai fini della concessione della misura in questione, il magistrato di Sorveglianza dovrà accertarsi che il richiedente abbia un residuo pena inferiore ai tre anni, o ai due anni se il soggetto è recidivo ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, che disponga di un domicilio certo e di un lavoro, o di risorse sufficienti a garantirgli un periodo di sei mesi per la ricerca di un lavoro. Gli Enti Locali sono chiamati, nel caso il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare almeno durante la fase finale della detenzione per procurarsi le risorse per accedere al Patto, e non abbia ancora una offerta di lavoro, a garantirgli le risorse minime necessarie per dedicare i primi sei mesi del Patto a cercare lavoro o a fare un periodo di prova presso un datore di lavoro.

In considerazione poi dell'elevato numero di stranieri in carcere, spesso condannati a titoli di reato per cui non può essere applicata l'espulsione prevista dalla legge Bossi-Fini, questo "Patto per il reinserimento" è pensato anche come una opportunità di rientro volontario nel proprio Paese per tutti gli stranieri condannati. Così, anche per gli stranieri che abbiano scontato almeno metà della pena, che abbiano un residuo pena di tre anni, o di due anni se il soggetto è recidivo ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, e che facciano domanda di rientro al proprio Paese in alternativa a questa misura, il magistrato di Sorveglianza deve emanare in tempi rapidi l'ordinanza per l'accompagnamento alla frontiera del soggetto in questione.

Rilevando poi che un cospicuo numero di detenuti si trova nei circuiti di Alta Sicurezza – dove la collocazione dei detenuti viene eseguita facendo riferimento al titolo detentivo sulla base del primo periodo del primo comma dell'art. 4bis dell'O.P. che esclude dai benefici penitenziari alcune categorie di reati – e in relazione al fatto che, nonostante l'esclusione sia stata introdotta come misura emergenziale inquadrata nella lotta contro il crimine organizzato, oggi l'art. 4bis dell'O.P. ingloba anche detenuti che non hanno mai aderito ad associazioni mafiose o terroristiche, e richiamando la Circolare del DAP n. 36196069 del 21.04.2009 (Nuovi circuiti penitenziari per i detenuti di Alta Sicurezza) nonché le circolari n. 20/2007, n. 75/2007 sulla declassificazione per coloro che hanno avuto ruoli marginali nel crimine organizzato, si ravvede la necessità di rendere titolari della misura proposta anche i detenuti di media sicurezza provenienti dal circuito di Alta Sicurezza, per i quali è stato escluso ogni collegamento con la criminalità organizzata.

Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, N. 354)

Articolo 49. Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale – 1. I condannati **in stato di detenzione**, che abbiano espiato almeno metà della pena, **calcolata ai sensi dell'art. 54, ultimo comma**, e abbiano un residuo pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un "Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" che permetterà loro di scontare all'esterno del carcere la parte finale della pena.

2. Le persone risultate recidive ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, sono ammesse a sottoscrivere il Patto **quando** abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo pena non superiore a due anni. (La liberazione anticipata vale come pena scontata: **vedi comma 1**).

3. L'ammissione al Patto per il reinserimento è disposta quando il soggetto dimostra di avere un luogo in cui dimorare, che può essere la propria abitazione, o altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, e un lavoro, o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi del Patto. In tal senso, nel caso il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere, negli ultimi mesi precedenti la stipula del Patto, per procurarsi queste risorse, sono gli Enti Locali o enti privati notoriamente operanti nell'assistenza alle persone detenute ad essere chiamati a garantirglielie.

4. L'istanza per l'ammissione al Patto viene presentata al magistrato di Sorveglianza che verifica se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espiata e a quella residua da espiare, nonché se ricorrano o siano garantite di fatto le condizioni di cui al comma precedente. Il magistrato di sorveglianza provvede entro 30 giorni.

5. Il gruppo di osservazione e trattamento operante nell'istituto in cui l'interessato è detenuto, redige il programma individuale per il detenuto che sottoscriva il Patto. Il magistrato di Sorveglianza provvede ai sensi dell'art. 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il programma deve prevedere una attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la partecipazione a progetti di informazione e prevenzione nelle scuole, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze.

6. Il provvedimento di ammissione al Patto di reinserimento può essere revocato quando il soggetto infrange le prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di Sorveglianza. Si applicano i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12 bis dell'articolo 47 O.P..

7. I condannati che siano cittadini stranieri, che abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano risultati recidivi ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, oltre a valersi del beneficio che precede, possono chiedere di rientrare al loro Paese indipendentemente dal reato commesso. Il rientro clandestino nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporterà la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo pena regolamentato dal Patto.

8. Il condannato per un reato indicato nel comma 1 dell'articolo 4bis è ammesso al Patto per il reinserimento, a condizione che sia escluso ogni collegamento con la criminalità organizzata.

9. La Cassa delle Ammende presso il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, con riferimento alle previsioni dell'art. 129 del DPR 30/6/2000, n. 230, è impegnata al finanziamento, fino all'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo citato, finalizzati alla attuazione delle condizioni indicate al comma 3 della presente legge.

La proposta di legge **“Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”** è stata messa a punto dalla redazione di Ristretti Orizzonti con la consulenza del dottor Alessandro Margara.